

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - UNDER 19 – DELEGAZIONE DI Rimini

Stagione Sportiva 2024/2025

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2024/2025, del campionato Provinciale di Juniores UNDER 19, della Delegazione di Rimini.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores UNDER 19

Alle gare del Campionato Provinciale "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi (indistintamente negli anni 2004 e 2005).

L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come da C.G.S..

Art. 3 – Articolazione del Campionato.

Il Campionato è organizzato e gestito dalla Delegazione di Rimini e si concluderà con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria che darà diritto all'iscrizione del campionato regionale 2025/2026 come stabilito dai Comunicati ufficiali della LND e del C.R.E.R..

Il campionato si svilupperà a girone unico composto da 11 squadre con partite di andata e ritorno.

Art. 4 Sostituzioni dei calciatori

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero delle interruzioni della gara per l'esecuzione delle sostituzioni.

Art. 5 – La disputa delle gare.

1. Le gare della prima fase del Campionato si svolgeranno con gare di andata e ritorno; tempi di gioco 2 da 45 minuti ciascuno.

2. L'orario di gara per la disputa di eventuali gare infrasettimanali è fissato per le ore **20.00**. L'orario di gara per la disputa delle gare è fissato per il sabato alle ore 15:00.

Art. 6 – Aggiudicazione del titolo di campione provinciale.

Il titolo di campione provinciale sarà aggiudicato alla squadra prima classificata.

Al termine del campionato si determinerà la classifica, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto, salvo che per l'aggiudicazione del titolo di campione provinciale, si procederà senza la disputa di ulteriori gare attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e) del sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto in classifica si disputerà una gara di spareggio in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 15' ciascuno, in caso di ulteriore parità

si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto in classifica si disputerà una gara di spareggio in campo neutro fra le due squadre, tra quelle giunte a pari punti, meglio classificate sulla base della classifica avulsa determinata tenendo conto nell'ordine degli scontri diretti, della differenza reti negli scontri diretti, della differenza reti generale e del sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 15' ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.

Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate del campionato, aventi interessi di classifica per determinare la vincente del campionato, devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario, con termine di attesa ridotto a 15 minuti.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F. e del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D., del c.u. n° 1 del 1/7/2024 della L.N.D. e del c.u. n°1 del 5/7/2024 del C.R.E.R..

Art. 9 – Norme generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.